

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GIUSTI Alberto - Presidente  
Dott. TRICOMI Laura - Relatore  
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere  
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere  
Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 135/2024 R.G. proposto da:

, elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato  
(Omissis) che la rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.  
-ricorrente-

contro

-intimato-

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 129/2022 depositato il 12/05/2023.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/09/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI;

Udita la Procura Generale in persona del Sostituto Procuratore Generale ANNA MARIA SOLDI, che  
ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per il ricorrente, l'Avvocato che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso.

Svolgimento del processo

1.- La Corte di appello di Genova, con decreto in data 7 giugno 2023, ha respinto il reclamo proposto da avverso il decreto emesso dal Tribunale di Imperia il 18 gennaio 2021, con cui era stato disposto l'affidamento al Comune di , di nata il (Omissis), figlia minore della reclamante e di , e la sua collocazione presso l'abitazione paterna.

Segnatamente, la Corte di appello ha motivato la decisione sul rilievo che la consulenza tecnica eseguita nel corso del procedimento di reclamo aveva confermato che la migliore collocazione della minore era presso il padre e che non era ipotizzabile un qualsiasi regime di frequentazione con la madre, atteso che questa non aveva intrapreso un percorso per la sua valutazione psichiatrica, né di sostegno terapeutico e continuava a mantenere un atteggiamento oppositivo. Ha, inoltre, rammentato che, nelle more del giudizio, il Tribunale per i minorenni di Genova, con decreto in data 10 gennaio 2023, aveva dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale.

ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., con undici mezzi illustrati da memoria, chiedendo la cassazione del decreto.

è rimasto intimato.

Il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.

La Procura Generale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, come anticipato con memoria scritta. La difesa della ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

#### Motivi della decisione

2.- Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:

I) Il primo motivo deduce l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 111 Costituzione, richiamando le pronuncia Cass. SS. UU. n. 22423 del 2023 e Cass. SS. UU. n. 2953 del 1953, con le quali è stato affermato che un provvedimento, anche se emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o comunque incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, ivi comprese dunque le decisioni scaturenti dalle procedure ex artt. 330, 331, 333, 336 e 337 c.c.

II) il secondo motivo denuncia la nullità del decreto per difetto assoluto di motivazione.

A parere della ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesse di indicare le motivazioni di diritto che sostengono il medesimo, limitandosi ad un mero e sintetico dispositivo di poche righe che rimanda interamente all'elaborato prodotto in sede di CTU, peraltro - a suo dire - imposta e svolta ultra petitum, al di fuori di ogni procedura e fase processuale, previsione, richiesta o accettazione di parte, del necessario consenso alle procedure.

Secondo la ricorrente, sarebbero del tutto assenti una narrazione processuale e una argomentazione logico-giuridica basata sulle risultanze istruttorie e la disamina degli elementi presi in esame per la determinazione della statuizione.

III) il terzo motivo denuncia l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che la ricorrente così delinea: l'omessa rilevazione della preesistenza di fatti di rilievo penalistico e relative procedure e indagini penali a carico dello stesso attore, moltiplicatesi nelle more della procedura; il mancato svolgimento della udienza presidenziale preliminare di comparizione e ascolto delle parti nella causa civile, prima della individuazione e assegnazione al giudice idoneo, per valutare anzitutto la procedibilità stessa del ricorso e il corretto inquadramento del caso; l'ingiustificata assenza del PM, malgrado le ripetute segnalazioni e relative istanze volte a rilevare le numerose, continue e anche gravi condotte antiggiuridiche messe in atto da [redacted] a pretesto dei diritti di visita sulla minore.

IV) il quarto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sull'equo processo e diritto di difesa ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

A parere della ricorrente, il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull'esito di una perizia, oggetto di contestazione sin dall'inizio da parte di [redacted]. Le cui conclusioni ritiene siano contraddittorie.

V) il quinto motivo denuncia la violazione e omessa o falsa applicazione delle norme in materia di affidamento e collocazione del minore e della legge n. 54/2006. La ricorrente, dopo avere riportato ampiamente la giurisprudenza di legittimità in tema di esercizio della bigenitorialità ed affido esclusivo, si duole che la Corte di appello abbia omesso di motivare ed argomentare la propria ordinanza sulla base di accertamenti fattuali e di verificare qualità e sussistenza dei rapporti e delle funzioni genitoriali.

VI) il sesto motivo denuncia il mancato ascolto diretto in sede di reclamo della minore e delle parti e la violazione degli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies cod. civ., L. 219/2012 e D.Lgs. 154/2013; art. 12 Convenzione di New York e art. 6 Convenzione di Strasburgo.

VII) il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 8-24 CEDU, 32 COST. con riferimento ai provvedimenti adottati nei riguardi della minore.

VIII) l'ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 14-47 CEDU, dell'art. 111 Costituzione e dei principi di isonomia e giusto processo.

La ricorrente si duole che il Tribunale per i Minorenni di Genova, alla cui decisione fa riferimento la Corte d'Appello, abbia fondato il proprio convincimento in via esclusiva sulle relazioni e dichiarazioni non verificate di soggetti terzi incaricati e su una valutazione di presunta "oppositività e sfiducia" nei confronti dei programmi dagli assistenti sociali. Lamenta, inoltre, la sproporzione della misura a fronte del nocumento che la medesima produce in capo alla madre ed alla figlia.

IX) il nono motivo denuncia la violazione delle norme costituzionali in materia di diritti personalissimi e inderogabili, di tutela della salute e di libero consenso (artt. 30 e ss., art. 32 Cost.), deducendo l'illegittimità dell'imposizione di percorsi psicologici o sanitari, di "sostegno alla genitorialità" perché lesivi della libertà e dei diritti fondamentali.

X) il decimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Minore del 1989 e della legge n. 54/2006, deducendo che non si è tenuto conto dell'interesse della minore e non si è proceduto al suo ascolto.

XI) l'undicesimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Istanbul e delle norme interne e internazionali in materia di tutela della donna e delle minori vittime di violenza

3.- Il ricorso è ammissibile perché il decreto impugnato ha un contenuto decisorio e definitivo rebus sic stantibus, come la ricorrente ha sostenuto con condivisibili argomentazioni, impropriamente veicolate nella forma di un motivo di ricorso, il primo.

Invero, in materia di provvedimenti de potestate ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello sul reclamo avverso quello del Tribunale ordinario o per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., avendo, al pari del decreto reclamato, carattere definitivo, sia pure nella forma del giudicato allo stato degli atti, e valenza decisoria, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, essendo volto a definire un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente (Cass. Sez. U. n. 22048/2023; Cass. Sez. U. 32359/2018; Cass. n. 14761/2023; Cass. n. 9691/2022).

4.- Il primo motivo, così dovendo essere qualificato il secondo motivo alla luce delle considerazioni prima esposte, è fondato e va accolto.

4.1.- Il vizio di omessa o apparente motivazione di un provvedimento decisorio sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 395/2021, in motivazione; Cass. n. 23684/2020; Cass. n. 20042/2020); ciò si verifica anche quando la motivazione, benché

graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758/2022; Cass. n. 13977/2019). La motivazione è meramente apparente anche quando "non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame." (Cass. n. 27112/2018) perché la sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. n. 2397/2021) e le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito.

In altri termini, al fine di non incorrere nella motivazione apparente, equiparabile a difetto assoluto di motivazione, il giudice del merito deve compiere ed illustrare due distinte attività nel processo di formazione del proprio convincimento enunciando in modo esaustivo l'iter logico giuridico che conduce alla decisione adottata: un'attività di scienza, intesa quale conoscenza dei fatti e delle circostanze della causa, ed una di giudizio, manifestando il ragionamento e la valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonché l'idoneità, o meno, dei medesimi a fungere da elementi a sostegno della corretta risoluzione della controversia dedotta in giudizio (cfr. Cass. n. 9577/2013) e ciò, nel caso in esame, non è avvenuto.

4.2.- La Corte territoriale si è limitata a motivare la propria sintetica decisione condividendo, mediante rinvio per relationem, l'esito della CTU espletata in sede di reclamo, senza tuttavia riportarne il contenuto, prescindendo da qualsiasi riferimento ai fatti allegati dalla reclamante - dei quali non si dà alcuna contezza, così come non si dà contezza specifica dei motivi di reclamo -, tanto da adottare una motivazione del tutto astratta, siccome priva di ogni intelligibile aggancio con la fattispecie portata alla sua cognizione. Inoltre, non ha illustrato i fatti reputati decisivi, atti a rendere percepibile il fondamento della statuizione e il ragionamento seguito per adottare la misura della collocazione esclusiva della minore presso il padre con esclusione della frequentazione materna. In particolare, la Corte di merito non ha dato contezza dei concreti e specifici fatti ascritti alla ricorrente e/o dei comportamenti patologici e pregiudizievoli per la minore dalla stessa realizzati, ma ha riferito esclusivamente del suo atteggiamento oppositivo, del rifiuto del sostegno terapeutico e la mancata sottoposizione a valutazione psichiatrica, senza illustrare le ragioni che ne avevano indotto l'esigenza e il nesso causale con le misure in concreto adottate all'esito del giudizio; ugualmente, non risulta illustrato, né preso in diretto esame sotto alcun profilo il superiore interesse della minore nel suo concreto e specifico atteggiarsi nell'ambito di una relazione familiare altamente conflittuale.

4.3.- Inoltre, ed anche ciò rende palese la mera apparenza della motivazione, non sono state indicate le ragioni che hanno condotto alla declaratoria ex art. 330 c.c. di decadenza dalla responsabilità genitoriale di \_\_\_\_\_, come brevemente riferito dalla Corte di merito, non è stato esplicitato il contenuto del relativo provvedimento e non è stata illustrata l'incidenza del provvedimento

decadenziale rispetto all'oggetto del presente giudizio, ove questo fosse stato l'intento della Corte ligure.

4.4.- La responsabilità genitoriale è funzionale all'interesse del minore e alla formazione della sua personalità; quindi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve basarsi su un grave inadempimento dei doveri genitoriali che causi o possa causare un serio pregiudizio al figlio, fondandosi su fatti concreti e elementi indiziari caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 24708/2024).

La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio; di contro, il genitore continua ad essere gravato dei compiti (primo fra tutti quello di mantenimento) il cui assolvimento non sia incompatibile con gli effetti della pronuncia.

Invero, la decadenza dalla responsabilità genitoriale può essere pronunciata dal giudice quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio (primo comma); quindi, ove ricorrano gravi motivi, il giudice può ordinare anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (secondo comma).

È, tuttavia, prevista la possibilità della reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art.332 c.c., sempre che siano cessate le ragioni di "grave pregiudizio" per cui era stata pronunciata la decadenza e non sussista nemmeno il "pericolo di pregiudizio" per il minore, di guisa che non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una possibile regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore esclusivamente nel superiore interesse di quest'ultimo, con le opportune cautele e nei limiti che il giudice, se del caso, riterrà motivatamente di stabilire in relazione al caso concreto.

Ne consegue che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. non fa venir meno in toto l'interesse al ricorso per cassazione nel distinto procedimento, come il presente, che verta sulla disciplina dell'affidamento del minore, attesa la pluralità delle concrete ragioni per cui può essere stato adottato il provvedimento decadenziale, la molteplicità delle misure in cui esso può esplicarsi ex art.330, primo e secondo comma, c.c., oltre che l'astratta revocabilità dello stesso ex art.332 c.c., con la precisazione che il provvedimento che regolamenti il diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore, che va motivatamente adottato esclusivamente nel superiore interesse del minore, deve anche essere compatibile con lo specifico provvedimento decadenziale.

5.- Restano assorbiti tutti gli altri motivi perché la decisione assorbente esclude la possibilità di provvedere sulle altre questioni.

6. - Il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa per il riesame alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà, nella delibazione del gravame, ai principi sopra enunciati e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

- Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;
- Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 settembre 2024.  
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2024.